



COMUNE DI CORINALDO

Provincia di Ancona

ORIGINALE

Registro Generale n.

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 14-04-2022

Oggetto: MISURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA DEI FOLLI"

L'anno duemilaventidue addi quattordici del mese di aprile,

Il Sindaco

ATTESO che, dal 23 al 25 aprile 2022, è in programma lo svolgimento della manifestazione denominata "Festa dei Folli" che si svolgerà a Corinaldo.

RITENUTO opportuno adottare misure straordinarie di generale prevenzione, relativamente alla sicurezza urbana, al danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, alla fruibilità degli spazi pubblici, all'abusivismo commerciale, al decoro, all'igiene, alla tutela dei beni storici ed artistici.

ATTESO che dette problematiche sono riconducibili alle fattispecie individuate nel D.M. 5/8/2008, il quale all'art. 2, espressamente prevede il potere di intervento del Sindaco al fine di prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado che favoriscono ... i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili, tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

PRESO ATTO delle norme statali e regionali che in materia di vendita e somministrazione di alcolici prevedono il divieto di:

- vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 (art. 689. C.P.), nonché la **vendita e somministrazione di alcolici ai minori (art. 14-ter, L. 125/2001, introdotto dal D.L. 158/2012, conv. in L. 189/2012);**

- somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 C.P.);
- vendita ambulante di alcolici in contenitori di capacità fino a 200 cl. e a 330 cl., rispettivamente per i superalcolici e per le bevande alcoliche (art. 87, del T.U. delle Leggi di P.S.);
- adibire, nei pubblici esercizi, i minori di anni 18 alla somministrazione di alcolici (eccetto per la moglie ed i parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico, art. 188, Regolamento di Es. al T.U. delle Leggi di P.S.);
- vendere e somministrare alcolici mediante distributori automatici (**art. 66, L.R. 27/2009**);
- vendere e somministrare, dalle ore 24 alle ore 7, bevande alcoliche sulle aree pubbliche diverse dalle pertinenze dei pubblici esercizi (**art.34, L. 4 giugno 2010, n. 96**);
- vendere alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6, da parte degli esercizi commerciali di vicinato (**art. 54, L. 29 luglio 2010, n. 120**);
- somministrare alcolici, dalle 3 alle 6, per tutti i pubblici esercizi di intrattenimento e non (discoteche, pub, locali serali, night, bar, ristoranti, circoli ricreativi, culturali e sportivi, alberghi ed altri esercizi ricettivi, agriturismi, stabilimenti balneari, altre somministrazioni in feste e sagre); **se aperti oltre le ore 24, obbligo di tenere a disposizione dei clienti, almeno presso un'uscita del locale uno strumento per l'alcol test (di tipo precursore chimico o elettronico) e di esporre, all'entrata, all'interno ed all'uscita, le tabelle sugli effetti dell'assunzione di alcolici (art. 54, L. 29 luglio 2010, n. 120).**

CONSIDERATO opportuno, per la tutela della sicurezza urbana, adottare specifico provvedimento di limitazione delle modalità di vendita e somministrazione a tutti gli esercenti situati sull'intero territorio comunale, inclusi i circoli privati, in particolare:

- vietare la somministrazione e vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine;
- vietare l'introduzione nell'area dell'evento di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine, disponendo che, gli organizzatori dell'evento, attuino specifici controlli, anche ai varchi di accesso;
- garantire che le vie di esodo siano mantenute sgombre da materiali e/o veicoli;

RITENUTO altresì, anche sulla scorta degli indirizzi forniti dalla Regione Marche, con D.G.R. n. 238 del 27/2/2012, in seguito alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, operata dal D.L. 201/2011, di dover limitare, nell'ambito della manifestazione e delle aree circostanti, le aperture notturne e di dover stabilire determinati orari di chiusura, per motivi di sicurezza urbana e allo scopo di garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini (salute, salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale, viabilità, mobilità, vivibilità del territorio).

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- l'art. 16 della Legge 21 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92.

ORDINA

Il 23, 24 e 25 aprile 2022, nel Comune di Corinaldo, nell'area interessata dalla manifestazione;

1. i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali, i circoli privati ed ogni altro esercizio di vendita o di somministrazione o di intrattenimento a carattere temporaneo o stagionale o permanente, cessano ogni attività alle ore 2.00 ed effettuano lo sgombero dei locali dagli avventori; l'attività di vendita non potrà riprendere prima delle 5;
2. è vietata la somministrazione all'aperto e la vendita per asporto di cibi e bevande (alcoliche e non) in lattine, in bottiglie e bicchieri di vetro o contenitori di ceramica o di altro materiale simile, da parte di tutti gli esercenti la vendita o la somministrazione, situati sull'intero territorio comunale, inclusi i circoli privati;
3. è vietato entrare nell'area della festa (centro storico), con bevande alcoliche al seguito e con bevande di qualunque tipo conservate in contenitori di vetro o in lattine; sono eccettuati i rifornimenti per gli organizzatori e per le attività commerciali regolarmente autorizzate; gli

addetti alla sicurezza dovranno attivare idonei controlli destinati a garantire che nessuno acceda all'area della manifestazione in violazione del presente divieto.

INFORMA

Che, fatte salve le sanzioni già previste in norme statali o regionali, le violazioni alla presente Ordinanza sono sanzionate, a norma degli art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. degli Enti Locali) e dell'art 6/bis della Legge 125 del 24 luglio 2008.

DISPONE

Che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo informatico Comunale;
- resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune;
- distribuita capillarmente a tutte le attività produttive interessate, comprese quelle attivate temporaneamente nell'ambito della manifestazione;
- trasmessa tempestivamente al Sig. Prefetto di Ancona, in ossequio all'art. 54, comma 4, ultimo capoverso, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) ed inoltre: al Commissariato di P.S. di Senigallia, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Senigallia, al Comando Stazione Carabinieri di Corinaldo, alla Polizia Locale dell'Unione dei comuni Misa-Nevola.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Sig. Prefetto di Ancona, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al T.A.R. delle Marche (Sez. di Ancona, via della Loggia, 24), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Comunale, addì 14.04.2022

*Responsabile del Procedimento
Responsabile Servizio Polizia Locale
Stefano Martelli*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

